

Pubblicato il 21/11/2020

N. 00319/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00179/2020 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2020, proposto da Carlo Pacitti, Adua Pacitti, Claudio Pacitti e Maria Pacitti, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Nicola Scapillati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Molise, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Isernia, Ufficio Centrale Elettorale-Corte D'Appello di Campobasso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria *ex lege* in Campobasso, via Insorti d'Ungheria, 74;

Comune di Filignano, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Cenzino Di Paolo, Vincenzo Oliveri Del Castillo, Santa Amodei e Angela Rossi non costituiti in giudizio;

***per l'ottemperanza***

della sentenza del TAR Molise n. 181 del 20 maggio 2019, resa nel giudizio n.r.g. 178/18.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo Isernia e dell'Ufficio Centrale Elettorale-Corte D'Appello di Campobasso;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Daniele Busico e rilevato che l'udienza si è svolta ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams";

Con ricorso innanzi al TAR Molise n.r.g. 178/18, i ricorrenti hanno chiesto la correzione e/o l'annullamento dei risultati elettorali e delle operazioni per l'elezione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della Frazione Cerasuolo del Comune di Filignano (IS).

Con la sentenza n. 181 del 20 maggio 2019, questo TAR ha accolto il ricorso annullando le operazioni elettorali in quanto, sinteticamente, *<<il decreto regionale di indizione delle elezioni presenta, nella specie, previsioni ambigue e contraddittorie che non hanno consentito di raggiungere un risultato elettorale effettivamente congruo e rispettoso della volontà espressa dal corpo elettorale: per tale ragione, il suddetto decreto va annullato con conseguente caducazione anche delle operazioni di voto e dei risultati elettorali conseguiti>>*.

Con ricorso *ex art. 112 cod. proc. amm.* depositato il 21 luglio 2020, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe perché rimaste inerti, non avendo le stesse <<provveduto a dare corretta ed integrale esecuzione alla sentenza innanzi indicata, cioè l'indizione di nuove elezioni al fine di garantire l'ordinaria amministrazione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della Frazione Cerasuolo del Comune di Filignano (IS)>>.

Ha quindi chiesto di <<1) ordinare alla Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed al Comune di Filignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuno per le proprie competenze, di dare immediata ed integrale esecuzione alla sentenza del TAR Molise n. 181/19, al fine di procedere all'indizione di nuove elezioni per garantire l'ordinaria amministrazione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della Frazione Cerasuolo del Comune di Filignano (IS). 2) nominare, sin da ora, un Commissario ad acta per provvedere su quanto richiesto, considerato che le Amministrazioni risultano palesemente e reiteratamente inadempienti. 3) condannare la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Comune di Filignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, inadempienti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. 4) condannare *ex art. 112, co. 3, D.Lgs. 104/10*, la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Comune di Filignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, inadempienti al pagamento della rivalutazione e degli interessi maturati, nonché al risarcimento dei danni connessi

*all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, della sentenza o alla sua violazione o elusione>>.*

Si sono costituiti la Regione Molise, il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo Isernia e l'Ufficio Centrale Elettorale-Corte D'Appello di Campobasso, deducendo l'infondatezza del ricorso.

All'udienza del 18 novembre 2020 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere, come peraltro già riconosciuto con la sentenza di questo TAR n. 181 del 20 maggio 2019, che alla fattispecie in esame non ha trovato applicazione, nella fase di cognizione, il c.d rito elettorale che il codice del processo amministrativo riserva in via speciale alle elezioni di comuni, province e regioni e Parlamento europeo e ciò in quanto è venuta in rilievo una questione relativa alle operazioni elettorali del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici della Frazione Cerasuolo del Comune di Filignano.

Pertanto la cognizione del TAR si è limitata <<*all'eventuale annullamento degli atti impugnati con esclusione della possibilità di modificare il risultato elettorale nel senso voluto dal ricorrente*>>, nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità, non estesa al merito ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b) cod. proc. amm.

Quanto al presente giudizio, occorre rilevare che al giudice dell'ottemperanza spetta una verifica puntuale dell'esatto adempimento, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi, per far conseguire concretamente al privato l'utilità oppure il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (v., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, n. 1497 del 2016).

Tale verifica deve essere condotta nell'ambito del quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede

l'esecuzione, e richiede una puntuale attività di interpretazione del giudicato da compiersi sulla base della sequenza <<*petitum - causa petendi - motivi - decisum*>> (v., Cons. Stato, Sez. V, n. 1499 del 2016).

L'interpretazione del comando prodotto dal giudicato dev'essere condotta, pertanto, alla luce della domanda e del contenuto dispositivo della sentenza, per come reso palese dalla combinazione del dispositivo e della motivazione; è preclusa l'enucleazione, in esito all'esegesi compiuta dal Giudice dell'ottemperanza, di un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello azionato ed accertato con la sentenza della cui attuazione si controverte.

Nel caso in esame, la sentenza n. 181 del 20 maggio 2019 ha disposto l'annullamento del risultato elettorale, limitandosi a invalidare le elezioni quale conseguenza dell'accertata illegittimità del decreto regionale di indizione delle elezioni, perché contenute previsioni ambigue e contraddittorie <<*che non hanno consentito di raggiungere un risultato elettorale effettivamente congruo e rispettoso della volontà espressa dal corpo elettorale*>> (così la sentenza n. 181/2019).

Ciò è confermato dal contenuto meramente caducatorio del dispositivo, non accompagnato dall'ordine di procedere all'indizione di nuove elezioni per garantire l'ordinaria amministrazione del Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici della Frazione Cerasuolo del Comune di Filignano.

Infatti, il *petitum* del giudizio di cognizione – come chiarito nella sentenza n. 181 del 20 maggio 2019 - non poteva estendersi ad aspetti relativi alla individuazione del risultato elettorale corretto, stante l'evidente mancanza di giurisdizione estesa al merito in tale fattispecie. Per questa ragione, non si rinviene nella sentenza n. 181 del 2019 un vincolo per l'Amministrazione di indire nuove elezioni, obbligo che – stando alla stessa prospettazione del

ricorrente – deriverebbe direttamente dalla legge e non dal comando giurisdizionale contenuto nella sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, nell’ambito del presente procedimento, la Regione Molise ha contestato la necessità di indire nuove elezioni, anche alla luce del mutato quadro normativo.

L’accoglimento del ricorso, per come prospettato dai ricorrenti, passerebbe quindi dall’accertamento di un diritto (all’indizione di nuove elezioni) che esula da quello che è stato l’oggetto del giudizio di cognizione che ha, invece, riguardato la correttezza dell’*iter* procedimentale relativo alle elezioni.

Tale accertamento, richiesto dal ricorrente anche col presente ricorso, si presenta pertanto – in questa fase di ottemperanza - del tutto nuovo e ulteriore, così da rendere, nei confronti della sentenza n. 181/2019, il rimedio del giudizio di ottemperanza doppiamente inadeguato.

Sotto il profilo sostanziale, poiché questo giudizio mira a far valere la difformità del comportamento dell’amministrazione dopo la sentenza rispetto agli obblighi da essa scaturenti che, nel giudizio di specie, non si verificano (non essendo accertato il diritto ad ottenere nuove elezioni). Sotto il profilo formale, poiché la sentenza di annullamento del risultato elettorale non contiene, neppure implicitamente, ulteriori statuizioni volte ad ordinare all’amministrazione il compimento di una conseguente attività materiale o giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l’utilità che l’ordinamento gli consente di conseguire con la proposizione del ricorso e con la sentenza di accoglimento. Le spese di lite sono compensate, attesa la natura del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Daniele Busico, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Daniele Busico**

**IL PRESIDENTE**  
**Silvio Ignazio Silvestri**

**IL SEGRETARIO**